



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del Reg.	OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della T.R.S.U.
Data 26.11.2013	

### SESSIONE Straordinaria CONVOCAZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Ps	Ass.
SCUDERI	ANTONIO	X		PAPPALARDO	ROSARIO S.	X	
MACCARRONE	FABRIZIO	X		ROCCA	QUINTINO	X	
TONZUSO	SALVATORE	X		PUGLISI	ALFIO	X	
ORFILA	M.CRISTINA	X		FINOCCHIARO	LUCIA	X	
QUATTROCCHI	MICHELE	X		SAPUPPO	SALVATORE	X	
LEONE	MARIA GRAZIA	X		PULVIRENTI	ORAZIO	X	
ADORNO	SALVATORE		X	PAPPALARDO	VALENTINA	X	
CANNAVO'	MARIA SANTA		X	BONACCORSO	ALFIO S.	X	
RAPISARDA	LUCIA D.M.R.		X	MITA	MANUELA MARIA		X
DI SALVO	ROBERTO S.	X		LICCIARDELLO	ROBERTO	X	
Assegnati n° 20				Presenti n° 16			
In carica n° 20				Assenti n° 04			

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Presidente Prof. Antonio Scuderi
- Assiste la D.ssa Nerina Scandura

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente** passa alla trattazione del punto aggiuntivo all'o.d.g. ad oggetto: "Modifica Regolamento per la disciplina della T.R.S.U."

**Il Presidente** dà lettura della proposta e dei pareri favorevoli tecnico, contabile e dei Revisori dei Conti.

**Il Cons. Rocca** legge il parere favorevole della Commissione.

**Interviene il Cons. Licciardello** il quale invita a chiarire la tassabilità dell' area scoperta che riguarda la seconda parte dell'emendamento, chiede se viene tassata l'area scoperta.

**La Rag.ra Patanè** risponde che la norma prevede la tassabilità delle aree scoperte.

**Il Cons. Pulvirenti** propone una differenziazione per chi conferisce all'isola ecologica: 10 cent. per la plastica, 8 cent. carta e cartone, 5 cent. vetro, ferro ed eliminare il legno.

**Il Presidente** mette ai voti l'emendamento proposto dal Cons. Pulvirenti, che con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità di voti. Presenti e votanti 16

**La Rag.ra Patanè** chiarisce che nel vigente regolamento l'art.3 prevede la tassabilità delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, così come disposto dall'art. 62 comma 1 del D.Lgs.507/1993.

A questo punto **il Presidente** pone in votazione la proposta così come emendata in corso di seduta, che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene l'unanimità dei voti favorevoli. Presenti e votanti 16

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvata la immediata esecutività all'unanimità dei presenti. Presenti e votanti 16

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Accertato** l'esito della votazione;

**Visto** l'O.R.EE.LL.;

### DELIBERA


**Di approvare** la proposta n.57 del 25.11.2013 ad oggetto: " Modifica Regolamento per la disciplina della T.R.S.U.", così come emendata in corso di seduta.

**Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.


Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 22.50.

■ Approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE  
( Prof. Antonio Scuderi)



Il Consigliere anziano  
( Fabrizio Maccarrone )



Il Segretario Comunale  
( Dott.ssa Nerina Scandura)



---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

### CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno festivo \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 Dicembre 1991,n.44, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsti dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- Dichiarata la presente immediatamente esecutiva;

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO: TRIBUTI

PROPOSTA N. 57 DEL 25/11/2013

OGGETTO: Modifiche regolamento per la  
disciplina delle T.R.S.V.

NOTE:

## IL SINDACO

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con atto consiliare n. 92 del 31.11.1998;

Visto l'art. 8 "riduzioni della tassa" nel quale sono individuate le riduzioni;

Visto l'art. 11 "classificazioni dei locali e delle aree tassabili" nel quale sono individuate le categorie e le sotto categorie per locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

Considerato che si deve dare riscontro ai contribuenti che hanno conferito i rifiuti in modo separato al centro raccolta e a determinate categorie di contribuenti che hanno fatto presente la non individuazione nelle categorie esistenti;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani aggiungendo:

- all'art. 8 il comma 3 come segue: "Qualora nel comune vi sia la disponibilità di un centro di raccolta dotata di sistema di riconoscimento dell'utente e di pesatura dei rifiuti per tutti i rifiuti, avviabili al recupero (carta e cartone, ferro, legno, plastica e vetro) conferiti in modo separato direttamente al centro di raccolta delle utenze sarà riconosciuta a conguaglio, una riduzione sulla quota del tributo pari a cinque centesimi di Euro per ogni Kg di materiale conferito nei limiti del 25% del carico tributario;
- all'art. 11 comma 1 le seguenti categorie:
  - 8° - categoria - Aree scoperte destinate ad attività commerciali
    - Sottocategorie a) attività nell'ambito del centro storico
    - b) attività sub- periferica
    - c) attività periferica
  - 9° - categoria - Locali adibiti ad attività di commercio all'ingrosso
    - Sottocategoria a) attività sub-periferica
    - b) attività periferica

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica <sup>Favara</sup> del Responsabile del servizio <sup>Petani Agate</sup> ..... 20-11-2013

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data: 20-11-2013

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data: 20-11-2013

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

ai cap. .... denominato .....

Previsione iniziale Euro .....

Impegni precedenti Euro .....

DISPONIBILITA' Euro .....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. .... Euro .....

DISPONIBILITA' RESIDUA ..... Euro .....

Data: .....

IL RESPONSABILE

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

25 NOV. 2013

Prot. 20270 del.....

Al Funzionario Responsabile Settore 5°  
Servizio Tributi  
Rag. Agata Patane'  
S E D E

Oggetto: *Parere sulle proposte deliberazione al Consiglio Comunale avente quale oggetto  
" Modifica Regolamento per la disciplina della T.R.S.U. ";*

*L' Organo di Revisione Economico – Finanziario*

- *Vista la proposta di cui all'oggetto trasmesse con nota prot. 20002 del 20/11/2013;*
- *Visto il parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tributi Rag. Agata Patanè;*
- *Visto il parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario Dr Agatino Martorana;*
- *Visti l'art. 239 comma 1 lett. B 7 Del Dec. Lsg. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2/bis, del D.L. 174/2012, convertito con Legge 213 del 7 Dicembre 2012;*
- *Visto il Regolamento comunale di contabilità;*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*alla proposta di deliberazione di cui in oggetto " evidenziando il rispetto della previsione dell'  
art. 10 comma 4 , del Regolamento Comunale T.R.S.U.;*

23 Novembre 2013

Il Collegio Dei Revisori

Dott.ssa Rag. Matilde Riccioli

Dott. Lucio Messina

Dott. Mario Cavallaro



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
( CONSIGLIO COMUNALE )

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 92 del 31.10.1998  
Esecutivo Co.re.co .....  
Pubblicato all'Albo Pretorio.....  
Ripubblicato all'Albo Pretorio.....



1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto lgs 507/93, si considerano non tassabili:
  - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, forni, vani caldaie, frigoriferi o celle frigorifere e autoclavi, silos, e simili ove non si abbia, di regola presenza umana continua.
  - b) Solai che costituiscono copertura di fabbricati, anche se calpestabili ed in presenza di locali che abbiano altezza interna non superiore a m: 1.50, purché non si abbia, di regola presenza umana continua.
  - c) Superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva, mentre rimangono tassabili i locali adibiti a spogliatoi, uffici e servizi.
  - d) Unità immobiliari che si trovino in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata (ad es. alloggi non allacciati ai servizi a rete oppure non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo). Per i fabbricati che vengono non utilizzati permanente per l'intero corso dell'anno, si accetta auto certificazione con eventuale successivo controllo da parte dell'ufficio competente e tale agevolazione deve essere rinnovata ogni anno previa decadenza ed entro il 31 gennaio.
  - e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.
  - f) Fabbricati e locali di servizio nei fondi rustici così come definiti dalla L. 133/94.
  - g) Locali adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).
  - h) Per le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile si rinvia all'art. 63 comma 2 del D. Leg.vo 507/93.
2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiarare di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa o ente autorizzato, copia del contratto relativo e delle fatture pagate.
3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica una riduzione pari al 50% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

**Art. 8**  
**Riduzioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 507/93, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti, così come previsto dal regolamento di NN.UU., la tassa è applicata in misura pari al 30% della tariffa.
2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsto dal comma 4 del citato art. 59, per una durata non inferiore ad almeno 30 giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

## Art. 9

### Criteria per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del D.Lgs 507/93, le eventuali riduzioni tariffarie vanno graduate come segue:
  - a) *Unità immobiliare costituente abitazione con un unico abitante la riduzione è del 30%.*
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune, la riduzione è del 30%.
  - c) Nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale, la riduzione è del 30%.
  - d) Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione diversa da quella così come definita dalle norme dei cui alla Legge 133/94, la riduzione è del 30%.
  - e) Nel caso di attività produttiva, commerciale, artigianale e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del D. lgs 507/93, la riduzione non può essere superiore al 50% riferita alla intera superficie di attività produttiva più il 50% delle aree attinenti. La documentazione per lo sgravio deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio previa decadenza.
2. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili, e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento del responsabile del servizio.

3. Per i locali sottotetto, a dislivello aventi altezze superiori alla media di ml. 1.50 la superficie utile e la superficie non residenziale verranno nel computo ridotte di 1/3.

## Art. 10

### Criteria per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art. 67 del D.Lgs 507/93 le eventuali agevolazioni tariffarie da fissare con determinazione sindacale possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:
  - a) Per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico, può essere proposta l'esenzione totale, previo accertamento da parte degli uffici competenti;
  - b) Per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale senza scopo di lucro, si applica la riduzione del 75%.
2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda annuale effettuata dagli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per la erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., di cui all'art. 12 della L. 7/8/90 n. 241.
3. Allorché le condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso di accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/93. In difetto si provvederà al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria; sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. Le eventuali agevolazioni di cui sopra, verranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura verrà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art. 11

### Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. La classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 507/93, e individuata in Categorie e sotto categorie ed è la seguente:
  - 1^ Categoria – locali ad uso abitativo  
Sotto categorie a) uso residenziale in condominio;  
b) uso residenziale autonomo;  
c) uso residenziale stagionale;  
d) uso residenziale agricolo;
  - 2^ Categoria – locali adibiti ad uffici professionali o commerciali
  - 3^ Categoria – locali adibiti ad esercizio commerciale o negozi  
Sotto categorie a) attività nell'ambito del centro storico

b) attività sub- periferica

c) attività periferica

4^ Categoria – locali adibiti a stabilimenti industriali e artigianali

5^ Categoria – teatri, cinematografi, circhi, circolo, associazioni, banche, impianti sportivi, attività socio-ricreative

6^ Categoria – Alberghi, ristoranti e pensioni

7^ Categoria – Garage e box auto

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi di quelle classificate, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con uso o destinazione assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

## Art. 12

### Modalità di applicazione della tariffa

1. I locali della cat. 1^ sono tassabili con l'applicazione della sola superficie coperta.
2. I locali di cui all cat. 7^ la tariffa non può superare il 30% della tariffa applicata alla cat. 1/a.
3. I locali ad uso residenziale a carattere stagionali siano essi identificabili sulla cat. a o b, hanno diritto alla riduzione del 30% della tariffa.
4. I locali ad uso abitativo in aziende agricole hanno diritto alla riduzione del 30% della tariffa.

## Art. 13

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e ricorrentemente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 507/93; è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.
2. La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) aggiornata di un importo percentuale non superiore al 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo